

NUOVI ORIZZONTI

Settimanale di informazione – Autorizzazione Tribunale di Roma n. 122/83

Giugno 2011
n. 6

LETTERA APERTA

On. Renata Polverini
Presidente Regione Lazio

Illustre Presidente,
dal 2005 gli Agenti ed Ufficiali della Polizia Municipale e Provinciale del Lazio attendono, da parte della Regione Lazio, un fattivo interessamento per quanto riguarda la loro Formazione e la dotazione dei mezzi di autotutela previsti dalla stessa legge Regionale n. 1/2005.

L'annuncio della costituzione di una Accademia di Polizia Locale del Lazio e della Istituzione del Comitato Tecnico Consultivo, diffuso nei Convegni della Polizia Locale dall'Assessore alle Sicurezza Cangemi, fa ben sperare gli oltre 10.000 Agenti Locali dei Comuni del Lazio, sempre che la questione non resti lettera morta, allorché la stessa Regione deve decidere il rispettivo finanziamento per l'istituzione di tale complesso formativo necessario per parificare tutti gli Agenti Locali del Lazio in materia di formazione, di divise e stemmi, di strumenti di autotutela e di medicina preventiva.

L'OSPOL Le ricorda che, oltre alla formazione, i Corpi del Lazio necessitano di nuovi autoveicoli e motoveicoli, di nuove tecnologie, di autotutela (bastone distanziometro), di giubbetti antiproiettili, di Spray al peperoncino a getto balistico e della medicina preventiva, vista l'altissima incidenza di malattie professionali (allergie, otiti, lacrimazione degli occhi e complicanze delle vie respiratorie) in netto aumento tra i Vigili urbani al di sotto dei 35 anni.

L'OSPOL torna a rivendicare l'attivazione dell'Istituto Epidemiologico della Regione Lazio, così come previsto dalla stessa legge regionale n.1/2005, per monitorare tutti i 10000 Vigili della regione onde prevenire la proliferazione delle malattie legate alla professione. Tutto ciò, anche, in attuazione della normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

RingraziandoLa dell'autorevole attenzione ed in attesa di conoscere atti formali per quanto sopra, si inviano i più cordiali saluti.
Roma, 3 Giugno 2011

Luigi Marucci
Presidente Nazionale OSPOL-CSA

"Ostia, movida infernale" **Ma i vigili: la teniamo a bada**

E' già polemica sul litorale preso d'assalto di notte dai romani. Lamentele di residenti e villeggianti per le discoteche all'aperto. Il sindacato della Municipale: "Non siamo adeguatamente preparati". Il comandante del XIII Gruppo: "Lavoriamo con altri corpi, ma non abbiamo bisogno di balie". E c'è chi racconta di sassaiole contro gli agenti. Con l'estate torna l'allarme intorno alla movida di Ostia. La stagione sul litorale romano si è aperta venerdì notte con il consueto assalto ai locali notturni e alle discoteche all'aperto. E i decibel sono subito andati alle stelle, fra la preoccupazione e le proteste da parte di residenti e villeggianti per quella che hanno definito una "notte infernale". "Immaginate di dormire tranquillamente in una notte di vacanza e di essere svegliati da qualcuno che vi urla nell' "orecchio", raccontava ieri Valentino

Zambon, responsabile del Camping Internazionale Castelfusano, unico campeggio-villaggio di Roma sul mare.

"Abbiamo chiamato tutte le forze dell'ordine, che, come sempre, ci hanno risposto che non potevano fare niente. La musica arrivava ad altissimo volume già dall'una, ma il colpo di grazia l'ha dato lo speaker che alle quattro di notte ha iniziato a strillare. Dopo mezz'ora una famiglia di francesi con il bimbo che continuava a piangere ha deciso di andarsene, ovviamente senza pagare".

E tornano anche le polemiche sul livello dei controlli e sulla preparazione da parte degli agenti della municipale, soprattutto quando la movida si fa, oltre che sfrenata, aggressiva. "Noi dobbiamo far rispettare le ordinanze del sindaco, siamo polizia stradale e abbiamo le qualifiche di polizia di sicurezza e polizia giudiziaria - ricorda Luigi Marucci presidente nazionale Ospol-Csa, uno dei sindacati della Municipale - ma non abbiamo la stessa preparazione dei colleghi delle altre forze di polizia, che hanno alle spalle dei corsi in accademie, né le stesse coperture assicurative". Marucci spiega che i vigili urbani sono assicurati con l'Inail "come un qualunque impiegato", mentre i colleghi degli altri corpi hanno delle coperture assicurative "ad hoc". Ma non solo. "C'è un problema specifico che riguarda la Regione - racconta il sindacalista - per i tremila vigili di Milano il 'Pirellone' ha stanziato ben 20 milioni, la 'Pisana' per gli oltre 6.500 vigili romani appena un milione di euro". Tutte questioni di fronte alle quali Angelo Moretti, comandante del XIII gruppo della polizia municipale, ha uno scatto di orgoglio: "Siamo persone in gamba e preparate - dice il capo dei vigili di Ostia - Forse non saremmo in grado di affrontare una rapina o una sommossa, ma sulle cose che gestiamo tutti i giorni probabilmente siamo anche superiori agli altri. Comunque c'è un rapporto paritario". Insomma nessun affiancamento o 'tutela' da parte di polizia, carabinieri o guardia di finanza verso gli

agenti della municipale di Ostia, alle prese con la patata bollente delle notti estive. "Non abbiamo bisogno di balie - dice Moretti - anzi, alcuni dei miei potrebbero loro fare da balia ad altri colleghi. Ieri sera - racconta il comandante, c'erano tre pattuglie della stradale su piazzale Cristoforo Colombo: noi abbiamo lavorato su un lato e loro sull'altro. Inoltre lungo la strada c'erano anche pattuglie di carabinieri e della Finanza. Per anni abbiamo agito da soli senza problemi. Se lavoriamo insieme è meglio anche per gli altri perché facciamo rispettare le doppie file e controlliamo il traffico. Facciamo anche i controlli sui venditori ambulanti. Io stesso ho allontanato una prostituta". Secondo Moretti anche sul fronte rumore la situazione va decisamente migliorando: "Sono stato con il fonometro in mano fino alle 4,30 di stamattina sul lungomare di Ostia e posso assicurare che i livelli di rumore erano nettamente inferiori allo scorso anno. Anche le discoteche dopo le 3,30 hanno abbassato il volume come previsto".

Il comandante dei vigili smentisce, poi, voci su aggressioni avvenute in nottata e su un lancio di sassi e bottiglie contro le pattuglie che sarebbero arretrate di fronte all'attacco: "Se un ubriaco esce da un locale e tira una bottiglia al lato della strada, non si può certo dire che l'ha lanciata addosso a noi. Ieri sera qualche problema lo abbiamo riscontrato solo al momento dell'ingresso in discoteca per la fila che si era formata all'esterno, ma abbiamo chiesto ai gestori di far entrare le persone e tutto è andato bene. Poi, così come avviene durante le manifestazioni, al momento dell'uscita dai locali siamo arretrati di cento metri per controllare la situazione a distanza. C'è da considerare che si tratta di migliaia di persone che si muovono tutte assieme. E in quel caso c'è poco da fare. Poi, una volta saliti in macchina li fermiamo per i controlli.

Qualcuno, come al solito, ha provato a sottrarsi all'alcol test, ma non abbiamo avuto nessun problema particolare".

di GIOVANNI GAGLIARDI

SE CI SEI BATTI UN COLPO!

Mentre la Corte Costituzionale stronca impietosamente i super-poteri dei sindaci e la bufala della sicurezza urbana, i (pochi) nostalgici della Barbolini-Saia tentano improbabili manovre di rianimazione...del cadavere.

È da tempo che i numerosi convegni e simposi sulla (sedicente) riforma della Polizia Locale assomigliano sempre più a delle sedute spiritiche. Non di meno, i due globe-trotters del Grande Inciucio Unificato – i senatori Giuliano Barbolini e Maurizio Saia – continuano a macinare chilometri persistendo nella missione di portare fede e speranza in ogni parte della Penisola circa l'ormai calendarizzata ed imminente approvazione della "loro" (?) legge. Che, poi, la consueta sparata di date e scadenze di tale approvazione susciti ormai più buonumore che disappunto nei destinatari del Messaggio e negli astanti delle riunioni convegnistiche, non sembra incrinare più di tanto le granitiche certezze dei Padri della Riforma nella sua Immane Vittoria Finale. Del resto, non era proprio il Saia a ricevere, con scarso senso del comico, l'appellativo di Senatore Leone, a premio dell'ardore che profondeva nella battaglia a favore della Novella legislativa? Magari, oggi quell'immagine da iperbolismo epico-guerresco risulta un po' appannata, lasciando il posto alla meno eroica, ma più concreta onomatopea di Ping Pong, vista l'estrema celerità dei suoi transiti dal PdL al Fli e da questo al sito di provenienza, ma la grinta ed il cipiglio sembrano immutati, soprattutto nel negare l'evidenza di fallimenti ormai, persino stagionati e di decessi legislativi che, ad ogni buon conto, hanno fin'ora risparmiato alla Categoria danni difficilmente riparabili.

Danni che, anche alla luce di fatti recenti, si rivelano in tutta la loro gravità, dovendosi considerare come, una volta abrogata la 1.65/86 e divenuto legge dello Stato il Testo

(malamente) Unificato Barbolini-Saia & accessori, esso sarebbe rimasto come un macigno assai difficilmente rimuovibile per decenni. Una delle riprove più significative di ciò deriva dalla incisiva pronuncia di illegittimità del nucleo stesso del terzo Pacchetto Sicurezza (1. 125/08) – ovvero, i poteri "normativi" dei Sindaci in materia di sicurezza urbana – operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 115/2011. Com'è arcinoto, infatti, quelle norme – accompagnate e specificate dal successivo "decreto Maroni" – erano state salutate in qualità dell'attribuzione ai Comuni di autentiche funzioni di polizia cittadina (seppur con il correttivo della "sicurezza urbana" e non della "pubblica sicurezza" vera e propria) che, secondo quanto sostenuto, in buona o mala fede da parte dei suoi fautori, avrebbe impegnato la Polizia Locale, agli ordini dei Capi delle Amministrazioni, in compiti (teoricamente) omologhi agli ordinari poteri esercitati dalle altre Forze dell'ordine.

Ora, a prescindere dal fatto che anche un analfabeta o un ipovedente si sarebbero accorti del contenuto menzognero di simili declamazioni (agenti ausiliari di p.s., con l'arma in dotazione per difesa personale che si trasformano improvvisamente in "rambi"...!), l'entrata in vigore di simili (ed inedite) elevazioni di sindaci a comuni all'autogestione di attività assimilate all'ordine pubblico, si prestava a più o meno facili strumentalizzazioni di quanti (ANCI in testa) prospettassero (falsamente) la "riforma" della Barbolini/Saia nella veste, altamente migliorativa, di un nuovo status della Polizia Locale, conseguente al ruolo acquisito dai vertici dell'Amministrazione di appartenenza. Da questo punto di vista, addirittura il Pacchetto Sicurezza, imperniato sulla modifica dell'art. 54 T.U.E.L., giungeva a conferire potestà legislative ai Sindaci in altrettante materie (divenute) riservate come l'accattonaggio, la prostituzione, ecc., i quali, ben oltre i ristretti

confini dei provvedimenti "contingibili e urgenti", potevano dettare disposizioni aventi valore (e forza) di semi-leggi a carattere, per di più permanente.

Tant'è che, nell'immediatezza del varo della l. 125/08, si erano già levate molte voci critiche avverso quello che mostrava i tratti di un "golpe" legislativo, stante la natura giuridica di nuove figure di reato riconosciuta a fattispecie non previste, né disciplinate dalla legge ordinaria, bensì affidate, in funzione di prevenzione e repressione penale, all'esclusivo arbitrio dei Super-Sindaci.

La Consulta, dunque, ha facilmente e rapidamente smantellato l'intero edificio maroniano considerandolo in insanabile contrasto con i principi di Legalità (nullum crimen sine lege), di Eguaglianza (abusiva incidenza sui diritti di libertà dei singoli e delle comunità amministrative) e di Riserva di Legge (allo Stato) in materie trascinanti l'ambito istituzionale degli Enti Locali, ossia, in violazione palese degli artt. 3, 23 e 97 della Costituzione. Per diretta conseguenza, non soltanto è tramontata la (pessima) utopia del Sindaco/Poliziotto/Legislatore – che precipita, nuovamente, nel ruolo subalterno (e un po' servilistico) di "ufficiale del Governo" per tutto ciò che attiene alla sicurezza pubblica – ma la Polizia Locale perde ogni ipotizzabile riconoscimento di forza dell'ordine titolare di prerogative autonome di prevenzione e p.s., rimaste invariabilmente nella dimensione dell'ausiliarità alle Polizie statali e quindi, ai Prefetti, Questori e Marescialli.

Naturalmente, a ben vedere, sia i Pacchetti Sicurezza che il Testo Unificato Barbolini/Saia non modificavano nulla a riguardo delle funzioni, qualifiche e stato giuridico (oltretutto economico e salariale) della P.L., ma si limitavano a sollevare un polverone di false innovazioni (l'accesso ai pubblici registri o l'Albo dei Comandanti) e di intrecci istituzionali (Comitati, sotto comitati, organi di raccordo/ coordinamento/ cooperazione, ecc.) aventi l'unico scopo di

restringere, ancor più del passato, i margini dell'autonomia dei Corpi e dei servizi, "consegnandoli", così alla direzione e gestione degli organi delle amministrazioni centrali.

D'altronde, tutta l'ideologia delle politiche "integrate" per la sicurezza è stata elaborata a tavolino dalle teste d'uovo dell'ANCI, fin dall'Era Bianco – Presidente dell'Associazione divenuto Ministro dell'Interno – e, fin dalle sue prime apparizioni, ha mostrato di attenere esclusivamente alla "assimilazione" (o, meglio: asservimento) delle strutture di P.L. alle direttive statali non avendo, altrimenti, senso parlare così insistentemente, di "integrazione" se tale concetto avesse riguardato anche o solo le polizie statali, visto che il loro reciproco coordinamento (vero o fittizio) andava, o andrebbe, regolato da altro genere di norme. Ora, che i Disegni di Legge Barbolini e Saia e la quasi totalità delle altre proposte presentate nel corso delle recenti, e meno recenti Legislature, portassero, in fotocopia, il logo delle politiche integrate – anziché titolazioni ordinamentali della P.L., sul modello della l. 65/86 – evidenzia la costante ed uniforme "ispirazione" dell'ANCI e sodalizi connessi (UPI, Conferenze delle Regioni, ecc.) i quali, dopo aver steso un testo-standard di legge, hanno ottenuto l'adesione di singoli o di gruppi parlamentari disposti (e disponibili!) a condurre altrettante "battaglie" in cambio della cessione del copyright, ovvero il regalo di spacciare come proprie le suddette fotocopie della "base musicale" originaria.

L'incerto confine tra ignoranza e malafede degli "aderenti" si evidenzia, poi, nel non aver voluto (o non essere stati neppure in grado) di spiegare alla tanto vezzeggiata (a parole) Categoria i motivi di codesta Riforma, a cominciare dal perché una legge che l'avrebbe dovuta riguardare in prima persona, vantasse un oggetto (le politiche integrate) assolutamente diverso da quello specifico (la Polizia Locale).

Così come nessuno, fra i molteplici e variopinti sostenitori delle versioni-fotocopia del logo/ANCI, si è mai cimentato nello spiegare i moventi e gli obiettivi (nonché le conseguenze) della statizzazione della Polizia Locale, nonché, della pochissima compatibilità di tali operazioni con le libertà ed autonomie locali assicurate, almeno sulla carta, dalla Costituzione, derivanti dalle suddette politiche per la sicurezza.

Naturalmente, per non ingenerare equivoci, va precisato che con il termine “statizzazione”, non si intende certo “statalizzazione” giacché, ove fossero state approvate le direttive ANCI, il personale della P.L. non soltanto non avrebbe ottenuto la minima equiparazione alle polizie dello Stato (pompieri compresi) ma il loro distacco da ogni residua eventualità di usufruire di un trattamento, quantomeno omologo, a quello dei “colleghi” in divisa si sarebbe ulteriormente allargato, sia in termini di rapporto di lavoro che di stato giuridico, stante la definitiva e conclamata assunzione di un ruolo ausiliario generalizzato dei Corpi e servizi comunali e provinciali nei confronti dei veri organi di gestione delle politiche integrate.

D'altronde, non va dimenticato come la stessa l. 65/86 fosse stata seminata di numerosi “paletti” appositamente finalizzati a perimetrare le funzioni di polizia affidate agli Enti Locali, a cominciare da quell’ “anche” (art. 5: “...svolgono anche funzioni di p.g., p.s.”, ecc.) che rappresentava un'inquietante squalificazione di quelle medesime funzioni, prospettandole in forma complementare, accessoria ed eventuale.

Allo stesso modo, la controversa questione dell'aggettivazione di “ausiliarità” apposta alla funzione di pubblica sicurezza, che non era una svista, né un dato da ignorare come se non esistesse, collegandosi all'art. 3 della legge evidenziava il vero obiettivo di quella locuzione, ovvero l'esercizio (e manco la titolarità) di attività di prevenzione e di ordine pubblico esclusivamente quando e se

il Sindaco mettesse a disposizione dello Stato (Prefetto e similari) singole unità o gruppi di dipendenti per svolgere determinate (e delimitate) attività di supporto all'intervento delle altre polizie.

In perfetta coerenza con tali premesse, poi, la “concessione” del porto d'armi connessa, ovviamente, alla qualifica di ausiliari di p.s., a sua volta conferita dal Prefetto e non connaturata con lo stato giuridico dell'agente di P.L., era (ed è) unicamente per motivi di difesa personale giacché l'ausiliario, ove sia impiegato come supporto (alla pari del privato) del poliziotto, del carabiniere o della guardia costiera, può correre rischi di aggressione fisica e (solo per questo) ha diritto di difendersi.

Tant'è che, anche allo scopo di dissipare i fin troppi equivoci accumulatisi su codesti argomenti, si va diffondendo una (sacrosanta) “cultura della facoltatività” presso vari siti della P.L., che, in epoca recente, ha rivendicato (giustamente) il diritto a rifiutare, tanto la dotazione dell'arma, che la stessa qualifica di p.s., riscontrando (e non a caso) l'assenza di una norma cogente ed inderogabile che obblighi l'operatore a rivestirla!

Qualcuno, a questo punto, potrebbe anche chiedersi la ragione – se tanto mi dà tanto, già con le norme previgenti – di accanirsi ad accentuare e ad aggravare, in buona sostanza, una condizione giuridica in sé innocua rispetto alla egemonia della potestà statale in materia di polizia, oltreché priva di effettiva incidenza rispetto a qualsivoglia velleità di rendere la P.L. efficiente ed efficace nell'ambito dei, pur gravissimi, compiti della sicurezza collettiva. La risposta, però, non manca di ovvietà: in realtà, la l. 65/86 è stata, fino ad oggi, in grado di garantire una disponibilità, tutto sommato, limitata nel tempo e nello spazio, a quei compiti di manovalanza che, invece, e per una infinità di motivi, oggi richiedono un impegno più costante, duraturo e continuativo. Da una parte, allora, occorrerebbe smussare gli angoli delle singole e

determinate operazioni richiedenti i suddetti supporti, consentendosi l'utilizzazione di strutture che vantano oltre 60 mila dipendenti (l' "esercito ausiliario di riserva" di marxiana memoria) in ogni momento e per qualsivoglia esigenza dall'altra, è necessario generalizzare l'ausiliarizzazione dell'intera compagine della P.L. rendendola ulteriormente "incapacitata" allo svolgimento di compiti di polizia in via autonoma ed autogestita. Qui rinasce e si alimenta la schizofrenia legislativa di enfatizzare come prioritarie, ovvero esclusive, le attività burocratiche facenti parte del calderone "amministrativo" (e non penale) e di rappresentare, per contro, la P.L. come il fulcro della sicurezza urbana "dimenticandosi" o, semplicemente, omettendo di completare il discorso spiegando che quel genere di funzioni vanno svolte alle dipendenze dei referenti statali. Ed a tal proposito, vi sarebbe stato seriamente da dubitare, anche qualora la Corte costituzionale non avesse "giustiziato" i superpoteri dei sindaci, che la P.L. ne avrebbe, realmente, ricavato dei vantaggi in senso operativo (autonomo) poiché, essendo il Capo del Comune Ufficiale di governo per l'o.p. e la p.s., alla lunga (o alla breve), questa sua "appartenenza" istituzionale si sarebbe risolta nell'accelerare le procedure di ausiliarizzazione dei propri dipendenti restando, egli, ancor più vincolato agli obblighi di mettere a disposizione dello Stato il relativo personale.

D'altra parte, le fotocopie/ANCI risultano la mera prosecuzione del processo avviato con la controriforma dell'art. 117 della Costituzione, fortemente voluto dall'associazionismo comunardo: la riduzione a polizia amministrativa regionale e locale delle potestà regionali andava completata, dopo aver messo fuori gioco la Regione e la devolution, nel neutralizzare le competenze comunali e provinciali ravvisate, quantomeno e con tutte le magagne del caso, dalla l. 65/86 e ciò avrebbe potuto (o potrebbe)

avvenire soltanto con una legge ordinaria (ma, mai nella forma della Legge Quadro!) che inglobasse la P.L. nella sfera di vigilanza e direzione dell'Amministrazione centrale.

Dal canto suo, la vicenda terrena del Testo-Unificato Barbolini/Saia, se si inquadra perfettamente nella progettualità ANCI di tale strategia dell'ausiliarizzazione, presenta delle caratteristiche tutte sue a cominciare dalle piroette compiute dal Secondo per tentare di conciliare le istanze della sua base d'appoggio e le direttive della committenza, più conformisticamente testimoniale dal primo, su due punti cruciali della Questione-Polizia Locale e della riforma, ovvero il contratto e l'armamento. Giova, infatti, ricordare che il Nostro ex-Leone aveva, inizialmente, aderito con pedissequa acquiescenza, allo schema (eterno!) del contratto di diritto privato imbellettato, qua e là, da ossimori come le "particolarità" del settore e la vecchia truffa dell'area separata di negoziazione.

In prosieguo di tempo, tuttavia, qualcuno doveva avergli fatto notare che una simile soluzione era contraria ai voleri (ed alla propaganda) dei suoi sostenitori, i quali vantavano il primato di sbandierare una proposta garante nel rientro della Categoria nel contratto pubblicistico alla pari delle altre Forze di polizia. Il Saia, dunque, pressato da destra (i fautori del contratto di diritto pubblico) e da sinistra (Barbolini, ANCI, CGIL, UPI e quant'altro), si inventava una tesi di compromesso, correggendo il testo iniziale del suo DdL ed adottando una forma contrattuale senza capo né coda, ossia nominalmente pubblicistica ma, in realtà, egualmente di natura privatistica.

Un simile colpo di genio, però, se accontentava qualche sindacalista e qualche associazione a caccia di consensi (e tessere), non andava...a genio, evidentemente, al "sodale" Barbolini ed alla Committenza preoccupata di evitare che, pur solamente per finzione (!) si accennasse ad un Contrat-

to pubblicistico antitetico, comunque, alla "geografia" legislativa delineata dalla Legge Amato nel '92. Sul sodalizio, poi, inaspettatamente calava la mannaia del Ministero dell'Interno che demoliva (letteralmente) il testo dell'ex-Leone (lasciando impregiudicato quello del Barbolini...), infliggendogli un colpo da cui, ad onta di tutte le successive giustificazioni e tranquillizzazioni, non si sarebbe più ripreso.

Le fasi consecutive (e conseguenti) a siffatta demolizione vedono, quindi, un recupero dell'accordo bipartizan con l'assurda "convivenza" delle due ipotesi – diverse e contrarie – del contratto pubblicistico e di quello privatistico inserite entrambe (e con poco senso del ridicolo) in un Testo Unificato che, anziché unire ed amalgamare, racchiude in sé una duplicità mai risolta, anche se, quando si arrivasse (se già non è successo) ad una soluzione unica, uno dei due "contendenti/sodali" provvederà a calarsi le braghe (e non occorre molta fantasia per prevedere Chi sarà o è stato) con l'accettare la versione dell'avversario sbrodolando altri pretesti come l' "essere stato costretto a farlo purché la riforma (ma quale?) passasse"...!

Identico discorso può farsi per l'armamento: qui, addirittura, la pantomima è già in atto perché, mentre Barbolini mantiene esplicitamente il principio della dotazione e dell'uso dell'arma a soli fini di difesa personale, il Saia – che, in precedenti versioni del "suo" DdL, si era profuso in listoni di armi e strumenti autotutori – oggi si "accontenta" di proporre un semplice rinvio alle leggi vigenti (e che razza di riforma è?) che sono, ovviamente, il TULPS, il R.D. 635/40, la l. 110/75, il D.M. 145/87, ecc., tutti uniformemente imperniati sul motivo dell'autodifesa, unico ed inderogabile. L'annunciato calamento di braghe è, così, completo e il Ping Pong trionfa anche in questo caso.

Non di meno, è di un paio di mesi or sono l'emissione di una circolare del Ministero

dell'Interno, la n. 557/pas. 12982(10)8 del 29 marzo 2011, che ribadisce il divieto, per la Polizia Locale, della dotazione di mazzette, manganelli, sfollagente e spray al peperoncino, valutate come armi proprie, e, come tali, non ammesse da quella vigente normativa cui si ispira tanto volutamente il Saia con i suoi rinvii... in bianco. Peraltro, quest'ultimo evento induce ad una riflessione sui moventi e gli obiettivi sottesi alla circolare ministeriale, anche in relazione al contesto sul quale essa va ad incidere.

Intanto, non può non cogliersi una grave contraddizione di merito: in epoca relativamente recente, infatti, il Ministero aveva annunciato di aver sottoposto al vaglio di una speciale commissione interna, la problematica degli strumenti di autotutela da consentire alla Polizia Locale. Questa procedura veniva, altresì, motivata dal dato dell'assenza di una regolamentazione di tali mezzi nel testo del D.M. 145/87 che, notoriamente, si occupa soltanto del regime giuridico della dotazione e del porto dell'arma da fuoco. Ora, se, da una parte non è stato permesso ai comuni mortali di conoscere l'esito dei lavori di quella commissione, dall'altra il tenore della suddetta circolare lascia trasparire un arroccamento dello stesso Ministero sulla mera riaffermazione dell'esistente, non scevra, per giunta, da ulteriori precisazioni normative (ed interpretative) palesemente dirette a stroncare "a monte" ogni apertura di legalizzazione (magari, di fatto o in via comparativa) degli strumenti in oggetto o, quantomeno, di alcuni di questi.

A tal riguardo, gli estensori del documento dedicano ampio spazio a dimostrare l'esclusività (e l'inderogabilità) della competenza statale in materia di armamento, citando la stessa legge 65/86 che, all'art. 6, secondo comma, in combinato disposto con l'art. 5 quinto comma, riserva alla potestà legislativa regionale sola la disciplina "delle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai

Corpi e servizi" con l'eccezione, giustappunto, dell'armamento.

Invero, é di ogni evidenza che la l. 65/86 si riferisca unicamente alle armi da fuoco, nella specie dell'arma individuale portatile corta (pistola), ove ne riporta la regolamentazione al Ministero dell'Interno.

Tuttavia, anche e soprattutto, per la netta distinzione introdotta dal richiamato art. 6, fra "armi" e "mezzi e strumenti operativi", la l. 65/86 non preclude in alcun modo che tutti quegli altri oggetti, rientranti in tali categorie, restino competenza – esclusiva, segnatamente dopo la riforma dell'art. 117 Cost., in ordine alla polizia amministrativa locale (ed alla sua strutturazione/organizzazione) – della Regione.

Non solo: questa (banale) osservazione é suffragata dal medesimo Ministero dell'Interno il quale, non a caso, ha emanato, a suo tempo, il D.M. 145/87 concernente strettamente la disciplina della dotazione dell'arma da fuoco, omettendo totalmente il benché minimo riferimento ad altri strumenti od oggetti e, considerando che la commissione-fantasma dello stesso Dicastero nulla ha modificato del vecchio D.M., quest'ultimo rimane, nella sua versione originaria integrale, l'unica fonte normativa vigente, ivi compresa l'assenza di disposizioni e di divieti, specifici e tassativamente esplicitati. Di scarso pregio, poi, si evidenzia il giochino interpretativo di fondare la preclusione della dotazione di sfollagente, mazzette, ecc., sulla loro natura di arma propria facendo ricorso alle norme della l. 110/75 (art. 4), giacché le inibitorie contenute in quelle disposizioni riguardano il privato cittadino e non soggetti inquadrati in corpi di polizia come, salvo negare la realtà, sono da considerare gli appartenenti ai Corpi e servizi di P.L. ai quali, non in ultimo, una recente, quanto fitta produzione giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) ha restituito status e dignità di struttura ad ordinamento militare e di organo della Forza Pubblica. Per contro, va doverosamente constatato come una

"circolare", seppur ministeriale, non possiede forza giuridica equiparabile ad un D.M. (e men che mai ad una legge ordinaria) ancorché per integrarlo, modificarlo o sostituendosi ad esso, creando ex novo fattispecie che quello non prevede, per cui, fin quando non si interverrà ad innovare il vigente D.M. 145/87, le prescrizioni espresse in diverso atto posseggono il valore normativo di un parere astratto. Naturalmente, della suindicata circolare, l'aspetto più interessante va ravvisato nella "logica" che vi sottende: in buona sostanza, il Viminale ha inteso lanciare un segnale "forte" a certi straripamenti di funzioni (veri o presunti) effettuati o solo tentati da alcune Regioni (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, ecc.) circa l'organizzazione di corpi di polizia locale muniti di poteri e competenze ritenuti oltrepassanti i limiti segnati dall'art. 117 Cost., comunque già cassati dalla Consulta in varie declaratorie di illegittimità. Che, poi, questi "argini" a certo rampantismo regionale vadano a poggiare sullo sfollagente o sullo spray dissuasivo, può essere opinabile sotto il profilo della proporzionalità e della logica del buon senso, visto che i conflitti di attribuzione Stato-Regioni ed i rischi di violazioni costituzionali si articolano su argomenti di ben migliore fondamento e serietà. Ma la vera significatività di questa ennesima presa di posizione dell'Amministrazione centrale va, naturalmente, rintracciata nel "clima" entro il quale continuano a prosperare i riduzionismi delle funzioni e delle prerogative della P.L., che conducono necessariamente a conclusioni preoccupanti allorché l'attuale titolare degli Interni rassicura la categoria dell'imminenza della riforma, spingendosi a sponsorizzare la Barbolini/Saia.

Infatti, con simili premesse – salvo l'esistenza di contrasti fra il Ministro ed il suo stesso dicastero, per effetto dei quali ognuno procede in ordine sparso – se il Testo Unificato (in parte...!) collima con i

convincimenti di chi ha emesso la circolare del 29 marzo 2011, si confermano i profili peggiorativi della sedicente riforma, non "a costi", bensì "a benefici zero.

E, ciò, fermo restando che, sulla scorta di una approfondita analisi dell'impianto giuridico del medesimo Testo Unificato, emergono gravi profili di criticità costituzionale e di conflitti internormativi che affliggono varie disposizioni ivi contenute, come posto in risalto da un Parere Pro Veritate che l'O.S.Po.L. ha rimesso alla Commissione Affari Costituzionali del Senato già molti mesi or sono e nel quale si individuavano almeno otto punti di aperto contrasto con vari principi della Carta e numerose leggi ordinarie previgenti.

Dal canto suo, il senatore ex-Leone – che si distingue per mantenere un rigoroso silenzio su vicende quali la suddetta circolare ministeriale – dopo la lunga pausa, coincidente con le ponderose giravolte dei suoi salti di campo, è ricomparso per lanciare strali contro gli intoppi burocratici frapposti all'iter della "sua" legge, che sarebbe stata inopinatamente bloccata dai ritardi di trasmissione della relazione tecnica del Ragioniere Generale dello Stato al Ministero delle Finanze e da questo alla Presidenza del Consiglio nonché, infine, alla Commissione Bilancio del Senato. Senza entrare nel merito, si potrebbe solo osservare come un simile passaggio di documenti (stante la sua pretesa rilevanza!) avrebbe potuto essere agevolmente accelerato con un minimo di vigilanza su tali procedure, anziché promettere di stare "con il fiato sul collo" della Commissione stessa. La quale, comunque, non sembra essere stata intimidita dalle "fiatate" del Nostro se, a distanza di cinque mesi, si è limitata a sottolineare tante e tali modifiche al testo unificato da rendere praticamente improcedibile l'attuale articolato. Il sodale Barbolini, invece, non da segni di partecipazione, anzi, le cronache parlamentari lo indicano come occupatissimo a patrocinare un altro mostro

giuridico, qual'è la riforma del Condominio, imperniata sull'esproprio, a maggioranza, delle parti comuni dell'edificio e sulla creazione di un Nuovo Organo condominiale a metà tra il kolkhoz sovietico (buon sangue vetero-leninista non mente!) e le Comunità del Reverendo Jones (il suicidio in massa della Guyana).

Ora, non occorre molta immaginazione per arguire che i veri problemi del Testo Unificato rimontino altrove, a cominciare proprio dal mantenimento di quelle doppie "ipotesi" di cui s'è detto precedentemente, tanto che v'è da chiedersi come possa la stessa Commissione Bilancio esprimere un (qualsiasi) parere tecnico inerente previsioni di spesa, ovvero di copertura finanziaria in costanza di una irrisolta duplicità di disposizioni vertenti, certamente, su materie di notevole interesse economico per le casse statali e degli Enti locali come il regime contrattuale!

Al di là dei giustificazionismi di maniera, allora, più di una eclissi può forse salutarsi il tramonto della ennesima truffa (tentata) ai danni della bistrattata Categoria che va a raggiungere i suoi degni predecessori Massa, Cristaldi, Incostante, Giorgetti, Carrara, ecc., ecc., senza rimpianti, almeno da parte di quanti si impegnano, da decenni, nella promozione e nella difesa dei diritti della P.L.

Ove, poi, qualcuno volesse ulteriori notizie del Testo Unificato, potrà sempre ricorrere al tavolino del medium e pronunciare la faticosa frase "Se ci sei, batti un colpo"!

(CANTACHIARO 51)

L'UFFICIO STAMPA
OSPOL - CSA

Direttore responsabile: Luigi Marucci
Direzione: Via Clelia, 18 – 00181 Roma
Tel. 06/5818638 – fax 06/5894847
e-mail - nuoviorizzontinews@tiscali.it
Roma Giugno 2011 – N. 6
Stampato in proprio